



Comune di Tavazzano con Villavesco
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SALVAGUARDIA E DELLA FORMAZIONE DEL VERDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.3.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.5.2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SALVAGUARDIA E DELLA FORMAZIONE DEL VERDE

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali, sia esistente che di nuova formazione, escluse le zone boscate soggette a legislazione regionale (L.R. 5 aprile 1976 n° 8 e successive modificazioni ed integrazioni). Sono oggetto di protezione le siepi pubbliche o private qualora rivestano particolare interesse storico, ambientale, paesaggistico, rilevate ed elencate appositamente dall'Amministrazione Comunale. Il presente regolamento disciplina inoltre la salvaguardia e la formazione del verde nel territorio comunale, ad esclusione dei vivai, con orientamento verso l'utilizzo di essenze autoctone. La piantagione di piante non autoctone e varietà ornamentali è comunque sempre ammessa purché queste ultime contribuiscano all'arricchimento del quadro paesaggistico e non siano classificate come infestanti, integrando armonicamente le essenze arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate; in ogni caso la scelta delle piante non autoctone e delle diverse varietà ornamentali dovrà essere opportunamente valutata tenendo conto del loro adattamento alle condizioni climatiche e pedologiche della zona oggetto di intervento.
2. Gli spazi verdi agricoli, pubblici, asserviti ad uso pubblico o privati, sono identificati in funzione delle loro caratteristiche e uso:
 - Parchi urbani e giardini pubblici; sono aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, destinate a scopo ricreativo o ad uso sportivo; l'impianto del tappeto verde è di carattere estensivo e la vegetazione presente deve presentare caratteristiche di notevole resistenza al calpestio ed agli utilizzi tra i più diversi, nonché facilità di gestione. Occorre prevedere specie arboree in prevalenza autoctone, rispettandone i corretti sestri di impianto, ed utilizzare per le superfici a prato miscugli di piante erbacee idonei per la destinazione d'uso e condizioni climatiche. La progettazione deve tenere conto anche della viabilità di accesso ed interna ciclopedonale, dei servizi e dei parcheggi; l'area deve essere attrezzata con opportuni contenitori di rifiuti dei quali dovrà essere garantito il frequente svuotamento.
 - Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici; sono spazi a verde a complemento delle relative attività. Per il verde scolastico si dovrà prestare particolare attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze che non dovranno costituire un possibile pericolo per i frequentatori (spine, frutti e altri organi della pianta velenosi).
 - Aree gioco bambini; sono aree destinate al gioco dei bambini con impianti a verde semplici a base di alberi, arbusti e prato, con particolare attenzione all'ombreggiamento. Devono essere di facile accesso, e possono essere ricomprese all'interno di giardini pubblici o parchi urbani. Devono garantire la sicurezza degli utenti ed il massimo grado di confort, sono quindi consigliate barriere al rumore e parziali schermature visive. Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia, mentre l'arredo vegetale dovrà garantire buone condizioni climatiche ed un ambiente gradevole e stimolante.

- Aree per la libera circolazione dei cani; sono aree a verde destinate alla libera circolazione dei cani ed indicate da apposita segnaletica, opportunamente recintate preferibilmente con basse siepi e caratterizzate da prevalenza di impianti a prato e piante arbustive.
- Verde ornamentale; aiuole di varia natura di modeste dimensioni, non fruibili al pubblico, che prevedono impianti semplici a base di alberi, arbusti e prato rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.
- Parchi naturali; sono i parchi estensivi anche agricoli per lo più istituiti con Leggi Regionali e nazionali (comprensivi i Parchi Locali di Interesse sovracomunale) che ne regolamentano le modalità di applicazione, uso e fruizione.
- Verde stradale; è rappresentato da alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e fioriere; la scelta delle specie deve essere adeguata allo specifico utilizzo ed agli spazi disponibili, in particolare devono presentare portamento eretto, buona resistenza alle avversità climatiche e parassitologiche, nonché all'inquinamento. In prossimità degli assi stradali si dovrà verificare periodicamente la stabilità delle piante esistenti e garantire le normali condizioni di visibilità.
- Verde di fasce residuali; sono le aree poste a margine delle grandi strutture viarie, ferroviarie e degli elettrodotti, non finalizzate all'uso antropico a causa del notevole inquinamento atmosferico ed acustico. Ove le dimensioni dell'area lo consentano dovranno essere sviluppate fasce arboree compatte atte a mitigare l'impatto visivo ed acustico delle strutture viarie e ferroviarie.
- Verde privato; sono le aree a verde recintato di proprietà privata non classificabili nelle precedenti classi.
- Filari Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da essenze arboree governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice, comprendente almeno 15 individui ogni 100 metri (manuale naturalistico del piano di sviluppo rurale – settore Agricoltura, Regione Lombardia)
- Siepi Si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare con distanze d'impianto irregolari, preferibilmente disposta su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee arbustive ed arboree appartenenti al contesto flogistico e vegetazionale della zona. La larghezza della siepe, considerata la proiezione ortogonale della chioma a maturità, dev'essere superiore a 2, 5 metri ed inferiore a 10/15 metri. (manuale naturalistico del piano di sviluppo rurale – settore Agricoltura, Regione Lombardia)
- colture da reddito: le colture arboree (pioppeti, ecc.) e le piante da frutto

Art. 2 - Operatori del Verde

1. Allo scopo di assicurare una elevata qualità nella formazione, gestione e manutenzione degli Spazi Verdi sul territorio, l'Amministrazione Comunale:
 - individua nel "Responsabile dell'ufficio tecnico comunale" la funzione che ha il compito di promuovere e salvaguardare le aree verdi sul territorio;
 - considera esperti in materia di Verde Urbano i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, ovvero Enti ed Istituzioni specializzati nel settore del verde urbano (Istituti Universitari, Scuole Agrarie, ecc.) e, per gli interventi di minore entità, i professionisti iscritti all'Albo dei Periti Agrari;

- richiede che l'esecuzione di interventi di formazione e manutenzione del verde di rilevante impatto sul territorio siano eseguiti da ditte specializzate nel settore di manutenzione del verde, cioè regolarmente iscritte nell'apposita categoria nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

Sezione II - Interventi sugli impianti esistenti

Art. 3 - Potature

1. La potatura ordinaria è consentita senza autorizzazione comunale salvo per gli "esemplari monumentali e di particolare interesse" dove è necessaria l'autorizzazione relativa alla motivazione e alla tecnica di potatura. Essa dovrà essere compiuta con buona tecnica agronomica, avendo cura di non danneggiare la pianta evitando il più possibile grossi tagli e mantenendo la conformazione e il portamento naturale dell'essenza. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma senza validi e giustificati motivi tecnici. Non è consentita qualsiasi forma di capitozzatura. La potatura deve seguire le moderne tecniche agronomiche e non alterare la struttura della chioma. Per la potatura di essenze sempreverdi si seguiranno le indicazioni agronomiche generali di buona tecnica. La potatura degli arbusti, dovrà venire effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di fioritura. E' ammessa, inoltre, la potatura ordinaria delle siepi avendo cura d'intervenire in modo regolare mirando alla conservazione della stessa.
2. Le potature per tutte le specie devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e la apertura delle gemme delle specie a foglia caduca, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa della pianta e a causarne il minor danno possibile.
3. Qualora a causa di una errata potatura si dovesse provocare la morte della pianta, trova applicazione l'articolo "Abbattimenti". Per le alberature monumentali e per quelle di particolare interesse si applica l'articolo specifico.
4. E' fatto divieto assoluto di interventi di qualsiasi tipo da parte di privati sul verde comunale e sul verde pubblico.

Art. 4 - Abbattimenti

1. La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione Comunale fatte salve superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi e alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali o di uso civico.
2. Gli abbattimenti sono ammissibili solo:
 - nel caso in cui prevenivano situazioni di pericolo; ad esempio, in caso di alberi pericolanti che mettono a repentaglio in modo diretto o indiretto la sicurezza del cittadino;

- per cause fitopatologiche; ovvero l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
 - per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o motivi di forza maggiore
 - per interventi di ristrutturazione di ambiti verdi o perchè parte di un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione resta subordinato;
 - per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;
 - per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
3. L'abbattimento delle alberature può essere eseguito dopo il nulla-osta da parte del Responsabile unico del procedimento
 4. Di norma le piante abbattute devono essere sostituite preferibilmente con esemplari autoctoni a pronto effetto e in vaso o zolla (avente dimensione almeno 22-25 cm di circonferenza misurate ad un metro di altezza). Qualora le piante da abbattere si trovino in giardini o rispondano ad impostazione progettuale potranno essere piantumate essenze ornamentali. In ogni caso le dimensioni devono avere correlazione con le piante abbattute e vanno indicate nella comunicazione. Fanno eccezione a quanto sopra le piantumazioni situate fuori dal contesto urbano in aree agricole, il cui ripristino potrà avvenire con essenze autoctone di dimensioni inferiori, previo accordo con il Responsabile del Servizio che impegni il conduttore del fondo di mettere a dimora ulteriori alberature in aree di sua proprietà.
 5. Il nuovo impianto deve avvenire nell' area interessata all'abbattimento; salvo il rispetto delle distanze di Legge. Qualora ciò non sia possibile, la pianta sarà sistemata sul suolo pubblico e su indicazione dell'Ufficio Tecnico, a cura e spese del titolare dell'abbattimento.
 6. Si considera assolto l'obbligo di reimpianto in sostituzione di piante arboree abbattute solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta, alle cui cure e mantenimento è tenuto il proprietario dell'area, verificato a due stagioni vegetative dalla data di impianto. In mancanza di attecchimento della stessa, il proprietario dell'area deve procedere alla sua sostituzione con identica pianta o con pianta analoga come habitus vegetativo.

Art. 5 - Tutela degli alberi monumentali e delle alberature di particolare interesse

1. Le piante indicate nell'allegato 3 "Tutela degli alberi monumentali e delle alberature di particolare interesse" sono considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali,. Esse saranno soggette alla massima tutela e quindi non ne sarà consentito l'abbattimento.
2. L'elenco di cui al comma precedente, ed ogni variante di mano in mano si introduca, sono pubblicati all'albo pretorio del comune per tre mesi previa approvazione dello stesso da parte del Sindaco.
3. La dichiarazione di pianta di elevato pregio naturalistico è comunicata ai proprietari o ai possessori o ai detentori a qualsiasi titolo.
4. Le potature possono essere eseguite solo per la eliminazione di parti secche ed instabili.

5. Deroghe alle disposizioni dei commi 1 e 4 sono concesse in caso di provata necessità per instabilità o per pericolo alla pubblica incolumità.
6. L'Amministrazione comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio, a spese del proprietario, di determinati interventi di cura e conservazione di alberi monumentali e/o di particolare interesse atte a tutelare la salute e la conservazione delle alberature. Ciò nel caso in cui il proprietario non vi abbia ottemperato alla buona conservazione dell'esemplare tutelato.

Art. 6 - Autorizzazione per interventi di abbattimento, trapianto, piantagione e potatura straordinaria

1. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e inoltrata tramite l'ufficio Relazioni con il Pubblico per il necessario Protocollo allegando i seguenti documenti:
 - Relazione botanica e fitosanitaria (obbligatoria per abbattimento di alberi, anche se rinsecchiti, malati o pericolanti, di diametro uguale o superiore a cm 60 misurato a mt. 1,30 da terra e per abbattimento di alberi specificatamente tutelati) indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione la specie botanica, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 1 m dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 1 m dal suolo, qualora la pianta sia costituita di più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio, etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. In caso di abbattimento si dovrà altresì indicare le motivazioni per cui non si ritiene opportuno o possibile lo spostamento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero degli alberi che si intendono piantare in sostituzione; in caso di trapianto devono esserne indicate le modalità, tecniche ed epoca dell'operazione.
 - Nel caso di alberi soggetti a particolare tutela (compresi nell'allegato 3) la relazione di cui al precedente comma deve essere redatta a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale o Perito Agrario iscritti ai rispettivi ordini professionali o altro soggetto abilitato ai sensi della legislazione italiana e comunitaria.
 - La relazione di cui al primo comma, nel caso di alberi non soggetti a particolare tutela potrà essere redatta in forma semplificata e firmata direttamente dal proprietario del fondo, senza l'obbligo di avvalersi di un professionista.
 - Nel caso di colture da reddito, dovrà essere presentata dal proprietario o dal conduttore del fondo agricolo domanda di autorizzazione con la descrizione dei lavori che verranno effettuati, accompagnata da una relazione con indicate le misure atte a compensare la perdita del patrimonio arboreo, attraverso la ripiantumazione di un numero di piante analogo per qualità e quantità, sullo stesso fondo, su altra area di proprietà, oppure sul suolo pubblico in luogo indicato dall'Amministrazione Comunale.
 - Esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione.
 - Planimetria in scala adeguata per consentirne la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione; in caso di abbattimento o di trapianto devono essere individuate le piante da abbattere o da spostare e indicata la localizzazione finale degli alberi oggetto di trapianto o degli alberi che si intendono piantare in sostituzione.
2. Per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgono l'apparato radicale, effettuati su piante del genere *Platanus*, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17/04/98 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Ceratocystis fimbriata*", è obbligatoria la preventiva Autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, la quale dovrà essere allegata alla domanda di cui al presente articolo. La richiesta di autorizzazione all'Osservatorio Fitosanitario Regionale per interventi su

piante di Platano dovrà essere fatta a cura del proprietario dell'area sulla quale insistono l'esemplare o gli esemplari di platano.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione a firma del Responsabile del Servizio con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione richiesta. Il lavoro deve essere eseguito in modo conforme a quanto prescritto e in modo da non arrecare danni a persone, cose e ad altra vegetazione. In ogni caso la responsabilità per le operazioni di intervento autorizzate non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.
4. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica. Alle disposizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella/e stagione/i agronomicamente corrette per ciascuna operazioni colturale.
5. Gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale sono esonerati dalla procedura di cui ai punti precedenti, ma devono avere il preventivo parere scritto del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 7 - Interventi urgenti

1. L'abbattimento di alberi o l'asportazione di grosse branche per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire senza autorizzazione previa tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico entro 24 ore lavorative precedenti all'intervento, anche via fax, sotto la personale responsabilità del proprietario anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza di pericolo imminente.
2. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve comunque essere presentata entro 10 giorni dall'inizio dell'intervento. In ogni caso il competente Servizio del Comune si riserva di effettuare sopralluogo al fine di verificare, ed eventualmente far accertare da tecnico specializzato l'effettiva sussistenza della necessità di procedere ad abbattimento, spostamento o potatura straordinaria con possibilità di dettare precisazioni o ordinare la sospensione degli interventi ed elevare la relativa contravvenzione.

Art. 8 - Esonero di autorizzazione

1. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

Art. 9 - Sfalcio degli spazi incolti

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree incolte e/o in stato di abbandono, devono provvedere alla buona manutenzione agraria; lo sfalcio della vegetazione erbacea deve avvenire almeno due volte l'anno.

Art. 10 - Salvaguardia fitopatologica

1. I sintomi di malattie o di morte di soggetti arborei dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico dal proprietario o da chiunque ne venga a conoscenza. E' fatto obbligo al proprietario di

abbattere l'albero malato se non esiste la possibilità di trattamento fitosanitario, previa la prevista autorizzazione e secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Sono vietati i trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, a calendario, cioè con scadenza fissa: è permesso intervenire solo in caso di necessità e in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità.
3. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Servizio o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo e ambientale, a seguito di ordinanza del Sindaco possono essere imposti e regolamentati i seguenti interventi:
 - trattamenti fitosanitari, secondo le modalità prescritte, in caso di segnalati o accertati focolai di infezione o presenza di fitopatie causate da funghi, batteri, virus o altri microrganismi, nonché in presenza di attacchi di insetti fitofagi;
 - abbattimento di piante morte o gravemente deperite quando vi sia pericolo di diffusione di malattie;
 - distruzione di una qualunque parte vegetativa e riproduttiva della pianta che risultasse colpita da fitopatie o insetti fitofagi.
4. Qualora il privato non ottemperi alle ordinanze entro i termini prescritti il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica ordinanza.

Art. 11 - Lotta fitopatologica obbligatoria

1. Per la prevenzione della fitopatia fungina nota come "Cancro colorato del Platano" (*Ceratocystis fimbriata* f. platani), la cui lotta è resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale dal D.M. del 17.04.98 e le cui modalità tecniche di applicazione sono riportate, limitatamente al territorio della Regione Lombardia, nella D.D.G. del 09/04/99 n. 26273, è fatto obbligo di attenersi alle citate disposizioni.
2. Per la lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino (*Taumatopoea pityocampa*) valgono le disposizioni del D.M. del 17/04/98.
3. Per la lotta obbligatoria al Fuoco Batterico (*Erwinia amylovora*) valgono le disposizioni del D.M. 356 del 10/09/99.
4. Per la lotta all'Infanzia americana (*Hyphantria cunea*) valgono le disposizioni della Circolare della Regione Lombardia del 13/4/1991.
5. Attenersi a tutte le eventuali altre leggi regionali e nazionali in materia di lotta obbligatoria a fitopatie specifiche e a insetti fitofagi qui non riportati.

Art. 12 - Norme tecniche da osservare in sede di occupazione o in esecuzione di lavori sul suolo pubblico

1. I soggetti autorizzati ad occupare gli spazi a verde pubblico e le aree in prossimità di piante (aree di proiezione al suolo della chioma), anche temporaneamente e coloro che vi eseguono lavori, devono osservare le seguenti norme tecniche:
 - Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno di norma essere realizzati ad una distanza inferiore a m 2,50 dal tronco delle alberature, salvo autorizzazioni specifiche.
 - Per piante monumentali o di grande dimensione potranno essere imposte distanze superiori a m 2,50 o in alternativa l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano,

spingitubi, ecc.) in ogni caso non potranno essere tagliate radici importanti superiori a cm 2 di diametro. Le radici, eventualmente danneggiate, dovranno essere trattate con prodotto specifico.

- Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione della rete dei sottoservizi va previsto lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
- Attorno alla pianta, al fine di consentire gli scambi gassosi e operazioni manutentive e conservative, sia sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata libera una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di m 2,0 x 2,0 per piante di grande sviluppo e m 1,5 x 1,5 per piante di medio o limitato sviluppo o comunque da definirsi per ogni caso particolare.
- E' assolutamente vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o nelle aiuole , salvo autorizzazioni specifiche.
- La posa di impianti o strutture in soprasuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in altro luogo dell'albero a cura e spese dell'ente richiedente con le tecnologie e le modalità prescritte) andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici (con particolare riguardo agli impianti di illuminazione) si dovrà considerare la presenza delle alberature e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
- Nell'installazione di manufatti (chioschi , edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto specificato sopra, non si potrà ledere l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione di manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
- Nelle concessioni inserite in aree a verde, nelle immediate adiacenze o su parterre alberati (con speciale riguardo a quelle destinate a punti di vendita e ristoro), dovranno essere specificati gli obblighi relativi sia alla salvaguardia delle piante, particolarmente in relazione alle fonti di calore ed allo scarico di lavaggio che alla pulizia dell'area circostante il punto di vendita da involucri e residui dei generi venduti . Non saranno ammessi la posa di pavimentazione impermeabile, di strutture e materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di lampade e cavi sulle piante, insegne e cartellonistica di ogni tipo, l'imbragamento del tronco, la posa di vasi o altre strutture, nonché la chiusura di aree o parterre piantumati. In alcun caso devono essere impedito le verifiche sul tronco o sulla base dello stesso. La rimozione di tali strutture saranno comunque sempre a carico del titolare nel caso che interventi manutentivi lo richiedano.
- Le piante esistenti su aree che per periodi più o meno lunghi saranno sede di cantieri di lavoro, dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee: recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni ed essere alte almeno m 1,30 da terra. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti m 2,00. Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi.

- Eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con esemplari che abbiano almeno la metà del diametro dell'albero tagliato o comunque non inferiore a 20 cm, la cui essenza sarà indicata dal Responsabile Tecnico Comunale.
 - Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino entro 30 giorni dalla fine lavori. A garanzia di quanto sopra e per casi particolari potrà essere richiesto all'esecutore delle opere un congruo deposito cauzionale.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere dal Responsabile Tecnico Comunale.

Sezione III - Nuovi impianti

Art. 13 - Progetto di impianto vegetale

1. Qualora l'intervento oggetto del titolo abilitativo comporti una modificazione degli impianti vegetali esistenti, e all'atto della presentazione di strumenti urbanistici attuativi, la pratica edilizia o urbanistica deve essere corredata da una tavola di sistemazione del verde – ambientale.
2. Il progetto edilizio deve essere correlato dell'impianto vegetale, a firma del tecnico abilitato, o di un agronomo o di un tecnico forestale, deve contenere:
 - l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
 - il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima di 1:200, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, nel rispetto dell'allegato 1, comprese le caratteristiche dimensionali.
 - una carta ambientale dello stato di fatto degli aspetti vegetazionali o di altri aspetti significativi per la conoscenza della morfologia e delle caratteristiche idro-pedo-geologiche dei terreni.
3. Nelle zone produttive, ivi compresi gli insediamenti per l'allevamenti di suini e bovini, (escluse le altre aziende agricole) devono essere alberati allo scopo di attenuare l'impatto paesistico delle strutture. Allegato al progetto insediativo dovrà essere presentato un progetto di impianto vegetale che oltre a quanto sopra descritto preveda inoltre per le zone produttive la messa a dimora di essenze autoctone resistenti all'inquinamento da traffico. -Il perimetro dell'area dovrà essere delimitato dall'impianto vegetale per il 75% della sua estensione.
4. Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale, che potrà disporre, altresì, che le opere, in tutto o in parte, siano realizzate prima dell'intervento edilizio. La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire al comune entro i termini indicati nell'atto abilitativo.
5. La messa a dimora di piante del verde pubblico, o per nuove formazioni del verde, o la sostituzione di piante morte, deve avvenire preferibilmente nella stagione autunno-invernale.
6. La realizzazione di barriere vegetali e la formazione di siepi devono essere fatte preferibilmente con piante autoctone.

Art. 14 - Progettazioni stradali

1. Le progettazioni stradali devono essere corredate, da un progetto esecutivo per l'impianto del verde.
2. Le alberature stradali di nuovo impianto devono essere provviste di:

- impianto di irrigazione o presa idrica
- tubi di aerazione
- tubi di drenaggio
- protezioni verticali ed orizzontali

Art. 15 - Progettazione parcheggi

1. I progetti di parcheggi a raso devono essere corredati, di un progetto esecutivo dell'impianto del verde che preveda un congruo ed adeguato numero di alberature d'alto fusto caducifoglia a chioma espansa; la densità delle alberature non dovrà essere, di norma, inferiore ad una pianta ogni 80 m². La pavimentazione dovrà essere costituita di norma con materiale permeabile.
2. Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 - almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita di copertura verde
 - il numero di alberi piantumati garantisca che la superficie coperta dalla loro chioma sia almeno il 50% dell'area lorda
3. il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 m e di opacità superiore al 75%.

Art. 16 - Barriere antirumore

1. Qualora sia necessaria la realizzazione di barriere antirumore, in zone ove lo spazio lo permette, è obbligatorio l'uso di rilevati o strutture in terra sottoposti a rinverdimento con specie vegetali di diverso sviluppo. In caso di impossibilità, si dovrà optare per manufatti in legno, calcestruzzo o altro materiale sempre opportunamente rinverditi. Su strade ad intenso traffico e nelle nuove edificazioni evidenziate come elementi di criticità dal piano di azionamento acustico va inserito nel progetto dell'impianto vegetale la realizzazione di barriere a tutela degli inquinamenti fonico e gassoso.

Sezione IV - Sanzioni

Art. 17 - Sanzioni

1. L'inosservanza alle precedenti disposizioni, quando il fatto non è previsto da altre norme di legge o regolamenti, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 100 Euro ed un massimo di 1000 Euro per ogni singola pianta; i criteri per la determinazione dell'importo della sanzione saranno stabiliti con ordinanza del sindaco secondo i principi fissati dalla legge n. 689 del 24.11.1981.
2. E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo, con l'acquisto e la messa a dimora di un numero di alberi di specie, di dimensioni indicate dagli Uffici comunali competenti, pari al valore del danno stesso. Tali piante verranno messe a dimora dove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dal competente ufficio.
3. Nel caso di abbattimento o danneggiamento grave, anche a seguito d'intervento diverso da quello prescritto, di albero di particolare valore ambientale o di pianta dimorante sul suolo pubblico, in aggiunta


alla contravvenzione l'Amministrazione potrà richiedere la messa a dimora di pianta di valore pari al danno subito le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici.

4. Il Responsabile del Servizio competente, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata da intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, può imporre:
 - a) la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno;
 - b) l'impianto di nuove essenze, anche in area pubblica, per un valore corrispondente a quello degli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al decorso del quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DI PARTICOLARE INTERESSE
Individuazione planimetrica ed elenco degli alberi monumentali



Planimetria di individuazione degli alberi monumentali nel Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

ELENCO ALBERI MONUMENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)										
scheda	nome italiano	data	nome scientifico	coord CTR	località	distribuzione	CTR	proprietà	circonf cm	h fusto m
124	Albizzia	11-11-2000	Albizzia julibrissin	1530,480 - 5021,740	Modignano - via vicolo S.Maria (incrocio)	singolo	B6d5	privata	145	14
125	Farnia	11-11-2000	Quercus robur	1530,760 - 5021,415		singolo	B6d5		250	30
126A	Pioppo nero	11-11-2000	Populus nigra	1533,385 - 5019,960	strada per cascina Antegnatica	filare	B7e1	privata	370	32-35
126B	Pioppo nero	11-11-2000	Populus nigra	1533,385 - 5019,960	strada per cascina Antegnatica	filare	B7e1	privata	370	32-35
126C	Pioppo nero	11-11-2000	Populus nigra	1533,385 - 5019,960	strada per cascina Antegnatica	filare	B7e1	privata	360	32-35
126D	Pioppo nero	11-11-2000	Populus nigra	1533,385 - 5019,960	strada per cascina Antegnatica	filare	B7e1	privata	320	32-35
127A	Pioppo cipressino	11-11-2000	Populus nigra "Italica"	1533,320 - 5020,095	strada di accesso alla c.na Antegnatica	filare	B6e5	privata	500	32
127B	Pioppo nero	11-11-2000	Populus nigra	1533,320 - 5020,095	strada di accesso alla c.na Antegnatica	filare	B6e5	privata	400	35
127C	Pioppo nero	11-11-2000	Populus nigra	1533,320 - 5020,095	strada di accesso alla c.na Antegnatica	filare	B6e5	privata	455	35
115	Ontani - Farnie - Pioppi	28-10-2000		1531,750 - 5022,600	cascina Isola Balba lungo cavo Sillaro	bosco	B6d5	privata		

Elenco e schede fotografiche degli alberi di particolare interesse (a cura della Commissione Ecologia)

NOTE

Il bosco di Bolenzano non rientra nelle caratteristiche espresse nel presente regolamento, dovendo far riferimento alla normativa relativa alla tutela dei boschi (L.R. 05 Aprile 1976 n. 8 e successive integrazioni). Anche se non abbiamo mai verificato se rispetta le caratteristiche richieste dalla Legge.